

L'analisi ex-post delle leggi nei consigli regionali e le “clausole valutative”.

(di Alessio Michele Soldano)

Sommario:

1. L'analisi ex-post delle leggi nei Consigli regionali.
2. La valutazione dell'**attuazione** e l'analisi degli **effetti** delle leggi regionali.
3. I più rilevanti nodi problematici dell'analisi ex-post delle leggi nei Consigli regionali.
4. Le c.d. “clausole valutative”.
5. Considerazioni conclusive.

1. L'analisi ex-post delle leggi nei Consigli regionali.

La tematica dell'analisi ex-post delle leggi regionali attiene alla valutazione dei concreti risultati dei processi di decisione pubblica⁽¹⁾. Si tratta di un terreno innovativo, giacché intorno ad essa molto si sta evolvendo in questi ultimi tempi, e presumibilmente rilevanti saranno anche gli sviluppi futuri⁽²⁾.

Con l'analisi ex-post delle leggi regionali, s'intende riferirsi non tanto al profilo attinente alla regolarità ed alla correttezza dal punto di vista formale dei procedimenti di formazione delle leggi stesse, quanto piuttosto all'aspetto che concerne i risultati della attività legislativa. L'attenzione si appunta cioè – come si preciserà meglio oltre – da un lato sulla concreta **attuazione** delle leggi regionali e dall'altro sui loro **effetti**.

Innanzitutto è opportuno preliminarmente precisare che cosa s'intende quando si fa riferimento alla espressione “analisi ex-post” delle leggi⁽³⁾.

L'analisi ex-post delle leggi è rilevante (almeno) per due distinti profili.

Da un lato essa riguarda lo studio della concreta **attuazione** delle decisioni legislative. Con questa prima accezione dunque s'intendono definire e valutare le iniziali intenzioni e gli obiettivi del legislatore al fine di compararli poi con l'effettività concreta dell'attuazione delle leggi⁽⁴⁾. In questo senso quindi si tratta di un'analisi di tipo principalmente descrittivo⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ A.A. V.V., *L'analisi ex post delle leggi: una proposta metodologica*, Milano, 1999.

⁽²⁾ G. REGONINI, *Innovazione istituzionale e accountability democratica*, Milano, 2004.

⁽³⁾ G. GIACHI, *L'analisi d'implementazione delle leggi a supporto delle funzioni legislative e di controllo delle assemblee regionali: linee di sviluppo*, Firenze, 1999.

⁽⁴⁾ A. MARTINI, M. SISTI, *Fatta la legge: quali strumenti analitici per valutarne l'attuazione?*, in *Iter Legis*, 1999.

⁽⁵⁾ U. DE AMBROGIO (a cura di), *Valutare gli interventi e le politiche sociali*, Roma, 2003.

Dall'altro lato l'analisi ex-post delle leggi riguarda invece l'esame degli *effetti* prodotti dalla decisione legislativa (e dunque a questa direttamente conseguenti) sui destinatari e sulla società, ovviamente in relazione alla situazione e agli obiettivi che avevano condotto all'adozione della legge. In quest'ottica sarà importante determinare correttamente il nesso di causalità diretta intercorrente fra la decisione legislativa, da un lato, e l'effetto considerato, dall'altro. Infatti, non sempre è semplice "isolare" l'effetto prodotto dall'intervento legislativo in quanto talvolta è possibile che taluni effetti siano determinati (anche) da fattori diversi dalle misure adottate.

In questa seconda accezione dunque si potrebbe affermare che l'analisi ex-post attiene alla verifica del "successo" della legge in relazione alle "previsioni" che ne hanno determinato l'adozione (o che almeno hanno contribuito a determinarla). Questo secondo aspetto fa così riferimento al "grado di risoluzione" del problema originario per cui si era ricorsi allo strumento legislativo: in altre parole al raggiungimento o meno del risultato che il legislatore ha inteso perseguire.

Precisata in questo senso e secondo queste due differenti (ma allo stesso tempo complementari) prospettive la portata dell'espressione "analisi ex-post", occorre approfondire ora la finalità complessiva del suo svolgimento.

Essa può essere considerata come un'attività di raccolta, elaborazione ed interpretazione dei dati e delle informazioni concernenti l'*attuazione* della legge e la verifica degli *effetti* conseguenti. L'intento è quello di fornire un *feedback* ai Consigli regionali sulle modalità di applicazione delle leggi approvate, al fine di evidenziarne i punti di maggiore criticità in relazione alla adeguatezza (o meno) della decisione legislativa a raggiungere gli obiettivi prefissati (e se nei tempi originariamente previsti).

In ogni caso, quest'attività non ha natura né inquisitoria né sanzionatoria nei riguardi degli organi o dei soggetti cui spetta dare attuazione alle leggi stesse. La *ratio* che accompagna lo svolgimento dell'analisi ex-post è da individuare nella considerazione che, incrementando sia la conoscenza sia la consapevolezza dei risultati raggiunti, sia possibile un concreto miglioramento del processo decisionale interno al Consiglio regionale.

Attraverso quest'attività, sarà possibile valutare una eventuale modifica, correzione, o, persino, eliminazione della legge oggetto dell'analisi⁽⁶⁾.

2. La valutazione dell'*attuazione* e l'analisi degli *effetti* delle leggi regionali.

In Italia l'analisi ex-post delle leggi regionali non è certo un'esperienza in una fase avanzata né si può dire che essa sia quanto meno "a regime" nelle singole realtà regionali⁽⁷⁾. Pur tuttavia, si deve dar conto del notevole impegno profuso in questo senso da molti Consigli regionali, ed in particolare dai Consigli regionali di Piemonte,

⁽⁶⁾ G. AZZONE, B. DENTE (a cura di), *Valutare per governare: il nuovo sistema dei controlli nelle pubbliche amministrazioni*, Milano, 1999.

⁽⁷⁾ N. STAME, *L'esperienza della valutazione*, Roma, 1998.

Lombardia, Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Friuli Venezia Giulia, anche se tra le varie regioni vi sono alcune differenze significative.

Dalla circostanza per cui in Italia non ancora tutte le regioni hanno intrapreso una qualche forma di sperimentazione in questo campo, si deduce come oggi ci troviamo ancora in una fase iniziale di approccio alla tematica dell'analisi ex post delle leggi nei consigli regionali e il sistema non sia ancora "a regime" sul punto. Considerazione questa che si accentua se si tiene conto anche del fatto che da un lato le regioni hanno comunque effettuato un numero assai ridotto di analisi e dall'altro che per la conduzione e realizzazione di tali analisi sono occorsi lunghissimi tempi⁽⁸⁾.

Le cause che hanno contribuito al verificarsi di una tale situazione di "prudenza" sono molte.

Tra queste si possono citare la mancanza di un'adeguata struttura in grado di svolgere l'attività in questione, la carenza di personale qualificato altamente specializzato nella conduzione delle analisi ex-post (specie con riguardo alle Regioni di più piccole dimensioni), l'elevato costo della realizzazione dell'analisi, l'obiettivo difficoltà della conduzione di queste ultime anche in relazione al non semplice ed immediato reperimento dei dati e delle informazioni, ed alle successive attività di gestione ed elaborazione degli stessi. Infine, almeno in linea teorica, va presa in considerazione anche la possibile insufficienza di una precisa volontà politica a sostegno di queste attività. Su tutte queste probabili cause, si tornerà nelle pagine seguenti.

3. *I più rilevanti nodi problematici dell'analisi ex-post delle leggi nei Consigli regionali.*

Una volta precisati entrambi gli ambiti di riferimento dell'espressione "analisi ex-post" delle leggi regionali, quello dell'analisi dell'**attuazione** e quello dell'analisi degli **effetti** della legislazione⁽⁹⁾, si può tentare di sviluppare alcune considerazioni.

Un **primo nodo problematico** dell'analisi ex-post delle leggi nell'ambito regionale attiene alla individuazione del soggetto in grado di condurre l'attività.

Astrattamente sarebbero configurabili quanto meno tre differenti soluzioni:

a) una struttura del Consiglio regionale specificamente dedicata a tale tipo di attività (e dalla quale dunque – almeno in linea teorica - potrebbe aspettarsi un adeguato addestramento del personale addetto);

b) una o più strutture esterne al Consiglio regionale, vale a dire degli esperti estranei al Consiglio;

c) forme – articolabili in vario modo - di collaborazione/cooperazione tra strutture interne al Consiglio regionale da un lato ed esperti estranei al Consiglio stesso

⁽⁸⁾ A. QUAGLIANI, *Valutazione delle politiche e governante nelle regioni*, Milano, 2005.

⁽⁹⁾ A. MARTINI, M. SISTI, L. COSTABELLA, *Valutare gli effetti delle politiche pubbliche, metodi e applicazioni al caso italiano*, Roma, 2006.

dall'altro (salvo poi – in questa ultima ipotesi - dover determinare con attenzione il giusto equilibrio nonché i rispettivi ruoli tra loro).

In ogni caso sono richieste una grande capacità ed una notevole competenza metodologica indirizzate sia alla analisi sia alla sintesi ed alla rielaborazione dei dati raccolti⁽¹⁰⁾. Sarà necessario dedicare risorse sia professionali sia strumentali specifiche ed adeguate a garantire la qualità e l'efficacia dell'intervento valutativo. Sono necessari la creazione ed il potenziamento di uno *staff* qualificato con competenze multidisciplinari, a servizio e supporto del Consiglio regionale, e tale da poter conferire il più possibile i caratteri di imparzialità e credibilità all'attività svolta.

Al riguardo non vi è forse “la” soluzione migliore in assoluto in merito alla conduzione dell'analisi ex-post delle leggi nei Consigli regionali: dipenderà certamente dalle singole realtà regionali, dalle dimensioni più o meno ampie della Regione, nonché da particolari circostanze e situazioni in grado di far propendere per una opzione piuttosto che per un'altra.

Sicuramente l'ipotesi di istituire una specifica struttura interna al Consiglio regionale, anche se richiede un notevole impegno dal punto di vista organizzativo, può essere garanzia di una maggiore continuità. Tuttavia anche l'apporto degli esperti esterni può essere di estrema utilità.

Un ***secondo nodo problematico*** attiene alla individuazione dei criteri che saranno rilevanti in relazione alla determinazione dell'oggetto da sottoporre all'analisi⁽¹¹⁾.

Anche per questo altro aspetto, vi è più di una soluzione astrattamente prevedibile. Ad esempio, e senza alcuna pretesa di completezza, si potrebbe fare riferimento alla “attualità della questione” ovvero ad un preciso “interesse politico sulla questione”.

In linea teorica nulla vieterebbe del resto che tutte le leggi regionali fossero sottoposte all'analisi ex-post. Tuttavia può forse risultare maggiormente utile distinguere all'interno della legislazione le misure legislative di maggiore rilevanza nell'intento di concentrare l'attenzione su queste ultime.

La decisione in merito alla rilevanza o meno delle leggi regionali ai fini dello svolgimento dell'analisi ex-post, potrebbe agevolmente spettare al Consiglio regionale stesso che certo si troverebbe nella posizione più adeguata per poter considerare l'opportunità di sottoporre determinate misure legislative ad una valutazione retrospettiva⁽¹²⁾.

Un ***terzo nodo problematico*** attiene ai dati per la corretta conduzione dell'attività. La questione concerne la concreta reperibilità dei vari dati utili affinché l'analisi possa essere svolta in maniera corretta (e dunque, i risultati siano il più possibile attendibili). Al riguardo, il metodo maggiormente utilizzato per il reperimento dei dati è quello di rivolgersi direttamente alle Giunte regionali.

⁽¹⁰⁾ F. NUTI, *La valutazione economica delle decisioni pubbliche: dall'analisi costi-benefici alle valutazioni contingenti*, Torino, 2001.

⁽¹¹⁾ A. VINO, *Strumenti di descrizione delle organizzazioni*, Torino, 2007.

⁽¹²⁾ A.A. V.V., *La valutazione dieci anni dopo*, in *Informaires*, nr. 33, 2007.

In tal senso è opportuna (meglio, forse, necessaria) una spiccata collaborazione tra Giunte da un lato e Consigli dall'altro, sia nel senso di non ostacolare, sia in quello di favorire il concreto reperimento dei dati⁽¹³⁾.

In quest'ottica, potrebbe rivelarsi proficua la previsione di adeguati strumenti utili a garantire la realizzazione della collaborazione tra gli esecutivi regionali ed i Consigli stessi. A mero titolo esemplificativo, si potrebbero configurare in capo alla Giunta regionale specifici obblighi (contemplati in precise disposizioni legislative) di predisporre, a scadenze predeterminate, dei "rapporti informativi" sullo stato dell'attuazione delle leggi⁽¹⁴⁾. Il Consiglio regionale, destinatario principale di questi documenti, verrebbe così a conoscere tutta una serie di preziose informazioni e dati utili, per poter procedere alla conduzione della analisi ex-post delle leggi. Al fine di rendere però effettivamente operative le disposizioni legislative ora prospettate, occorrerebbe che esse prevedessero anche dei "meccanismi di imputazione della responsabilità" per il caso in cui la Giunta si rendesse inadempiente a quest'obbligo ovvero venissero dall'esecutivo regionale disattese le scadenze prestabilite per la comunicazione delle informazioni e dei dati opportuni.

Un **quarto nodo problematico** attiene alla finalità della valutazione⁽¹⁵⁾, cioè alla sorte che i risultati della attività di analisi potranno avere⁽¹⁶⁾.

È fondamentale, affinché il lavoro svolto dagli organi competenti abbia una qualche utilità concreta e non si risolva in una mera "tappa obbligata", che il destinatario dei risultati dell'analisi ex-post delle leggi regionali sia il Consiglio regionale. È importante, infatti, che i consiglieri regionali vengano a conoscenza delle modalità con cui le leggi da loro stessi approvate sono state attuate (o non attuate) dagli esecutivi regionali e quali effetti sono seguiti alla adozione delle leggi, anche al fine di valutare l'opportunità di una eventuale revisione o adattamento della legislazione stessa⁽¹⁷⁾.

4. Le c.d. "clausole valutative".

Con l'espressione "clausole valutative" si fa normalmente riferimento a precise e specifiche disposizioni di legge che in modo espresso prevedono delle forme di monitoraggio *a posteriori* della legge⁽¹⁸⁾. Si tratta quindi di meccanismi e strumenti originali che mirano a rafforzare la capacità delle assemblee elettive regionali di

⁽¹³⁾ M. SISTI, *Fare leggi o valutare politiche? L'esperienza di progetto Capire tra vincoli ed opportunità*, in *Federalismi.it*, Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, nr. 13, 2007.

⁽¹⁴⁾ F. ROSA, *Le relazioni governative al Parlamento sullo stato di attuazione delle leggi*, in M. Carli (a cura di), *Il ruolo delle assemblee elettive*, Torino, 2001.

⁽¹⁵⁾ R. PAGANO, *La valutazione legislativa*, in *Rassegna parlamentare*, nr. 4, 1998.

⁽¹⁶⁾ G. MORO, *La valutazione delle politiche pubbliche*, Roma, 2005.

⁽¹⁷⁾ A. MARGHERI, *A chi, quando e come comunicare la valutazione?*, Bologna, 2008.

⁽¹⁸⁾ A. MARTINI, F. ROSA, M. SISTI, *Strutture di monitoraggio e valutazione delle politiche a servizio delle assemblee regionali*, in *Le istituzioni del federalismo*, nr. 1, 2001.

acquisire gli elementi utili al fine di valutare sia l'*attuazione* delle leggi sia gli *effetti* prodotti in conseguenza di determinate decisioni legislative⁽¹⁹⁾.

La presenza di una espressa clausola valutativa nel testo della legge conferisce quasi un "mandato informativo" ai soggetti incaricati della attuazione della stessa legge di raccogliere, elaborare ed infine comunicare all'organo legislativo una serie di informazioni selezionate, legittimando maggiormente la successiva analisi. Considerata in questo senso, la clausola valutativa funziona quasi quale "scintilla" d'innesco, meccanismo di avvio dell'intera attività.

Le informazioni così assunte dovrebbero servire a favorire la conoscenza dei tempi e delle modalità di attuazione della legge, delle eventuali difficoltà emerse nella fase di implementazione, e delle conseguenze che ne sono scaturite per i destinatari diretti e – più in generale – per l'intera collettività regionale⁽²⁰⁾.

Le clausole valutative devono determinare e delimitare non soltanto quali sono le informazioni che andranno acquisite in seguito alla approvazione della legge, bensì anche le concrete modalità specifiche (i soggetti che devono attivarsi per fornire le informazioni necessarie), gli obiettivi conoscitivi ed i tempi con i quali questi dati andranno appresi, elaborati e trasmessi all'organo legislativo (con la previsione di responsabilità nel caso vengano disattese le scadenze stabilite). Più specificamente, le clausole valutative devono individuare gli aspetti rilevanti per la valutazione del "successo" di una determinata politica regionale⁽²¹⁾.

La previsione di una espressa clausola valutativa nel testo di una legge ha certamente una importante conseguenza immediata: induce il legislatore coinvolto nel procedimento legislativo e che sta occupandosi della approvazione della legge ad una più attenta riflessione sulle finalità del provvedimento medesimo, atteso che lo stesso verrà poi sottoposto all'analisi successiva alla sua approvazione, e che quindi tanto la *attuazione* della legge quanto i suoi *effetti* verranno in futuro per certo esaminati.

Pertanto, come per ogni disposizione legislativa, vi è poi sempre il rischio che la clausola valutativa resti lettera morta, non produca alcun effetto positivo e rimanga inattuata. Di per sé, la sola presenza della clausola valutativa nel testo della legge non garantisce l'avvio di una reale procedura di analisi finalizzata alla produzione d'informazioni utili per i consiglieri regionali: è necessario anche che il Consiglio regionale assuma un ruolo attivo nel garantire il sostanziale rispetto dei meccanismi innescati attraverso le clausole valutative⁽²²⁾. In questo senso, il pericolo di veder inattuata la clausola valutativa potrebbe essere ridimensionato laddove il Consiglio regionale assumesse un ruolo di vigilanza sull'avvenuto rispetto della clausola stessa⁽²³⁾.

In questo senso la clausola valutativa dovrebbe ragionevolmente ottenere un ampio consenso *bipartisan*, favorendo una tendenziale convergenza fra le forze politiche di

⁽¹⁹⁾ A. MARTINI, L. COSTABELLA, M. SISTI, *Valutare gli effetti delle politiche pubbliche: un'introduzione ai metodi quantitativi*, Torino, 2007.

⁽²⁰⁾ U. TRIVELLATO, *L'implementazione e la valutazione degli effetti delle politiche: tra buoni propositi e pochezza delle pratiche*, in *La riforma del welfare. Dieci anni dopo la "Commissione Onofri"*, Roma, 2007.

⁽²¹⁾ A. LIPPI, *La valutazione delle politiche pubbliche*, Bologna, 2007.

⁽²²⁾ R. BIN, *Rafforzare il ruolo del Consiglio: obiettivi necessari e passi possibili*, in *Le istituzioni del federalismo*, nr. 6, 2002.

⁽²³⁾ M. CARLI (a cura di), *Il ruolo delle assemblee elettive*, Torino, 2001.

maggioranza e di opposizione: la conoscenza della *attuazione* e degli *effetti* di una legge dovrebbe interessare tutte le forze politiche.

Infine, anche in riferimento alla clausola valutativa, va sottolineato che questa potrebbe essere prevista in modo espresso non indistintamente in tutte le leggi che vengono approvate (anche perché sarebbe realisticamente poi difficile effettuare l'analisi ex-post sulla totalità della legislazione, in considerazione degli elevati costi che essa comporta, anche in termini di tempo), bensì unicamente nei testi legislativi che si ritengono di maggiore rilevanza ed in quelli che comportano un ingente impegno di risorse finanziarie⁽²⁴⁾.

Diverse dalle clausole valutative, sono le c.d. "missioni valutative". Con quest'ultima espressione ci si riferisce a dei nuovi strumenti introdotti - per adesso da sole quattro regioni (Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana) - dai Consigli regionali per il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche⁽²⁵⁾. Infatti, le attività informative introdotte dalle clausole valutative rischierebbero sul lungo periodo di non soddisfare del tutto le esigenze conoscitive dell'assemblea sull'attuazione delle leggi e gli effetti delle politiche⁽²⁶⁾. In quest'ottica può rivelarsi di una qualche utilità la previsione di un'attività di controllo e di valutazione che possa essere intrapresa - nel corso della legislatura - in seguito alla richiesta motivata da parte di una singola commissione ovvero di una frazione minima di consiglieri⁽²⁷⁾. Attraverso l'adozione di strumenti di questo tipo, gli stessi consiglieri regionali divengono pertanto - al di fuori del processo legislativo - sia i promotori sia i committenti dell'attività di controllo e di valutazione⁽²⁸⁾.

Ancora un altro strumento che si differenzia pur sempre sia dalle clausole valutative sia dalle missioni valutative è quello delle c.d. "note informative". Si tratta di documenti sintetici concernenti le politiche regionali ed elaborati ad intervalli periodici di tempo da parte delle strutture tecniche di alcune assemblee legislative ed indirizzate ai consiglieri (fra tutte le regioni italiane, solo il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia e la Toscana hanno svolto delle sperimentazioni al riguardo). In questi documenti sono affrontati sia lo stato dell'attuazione della legge sia i principali risultati ottenuti dalla stessa (queste informazioni sono tratte per la gran parte dalle relazioni predisposte dall'organo esecutivo in risposta al mandato informativo imposto dalle clausole valutative stesse).

⁽²⁴⁾ M. VERONESE, *Dall'analisi di fattibilità alle clausole valutative*, Milano, 2003.

⁽²⁵⁾ N. GIANNELLI, *L'analisi delle politiche pubbliche*, Roma, 2008.

⁽²⁶⁾ A. ZUTI, *La pratica e l'impatto delle clausole valutative nei Consigli regionali: il caso della Regione Toscana*, Firenze, 2007.

⁽²⁷⁾ A. LIPPI, M. MORRISI, *Scienza dell'amministrazione: la valutazione*, Bologna, 2005.

⁽²⁸⁾ A. MARTINI, M. SISTI, *Quale funzione di controllo per le assemblee regionali?*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, nr. 6, 2002.

5. Considerazioni conclusive.

È opportuno ed auspicabile che l'analisi ex-post delle leggi regionali consegua i risultati sperati ed apporti una qualche effettiva utilità al sistema⁽²⁹⁾.

È dunque augurabile che, di fatto, il prodotto dell'analisi ex-post delle leggi regionali venga poi preso in considerazione non solo (e non tanto) dai "tecnici", bensì anche (e soprattutto) dai "politici" coinvolti nel procedimento di formazione delle leggi. Insomma sarà opportuno che l'attività di analisi ex-post della legislazione regionale non sia fine a se stessa e/o non si riduca ad una mera "tappa obbligata" conclusiva della "grande storia della legge".

In questo senso, sarà allora necessaria la progressiva formazione e diffusione di una "cultura della analisi ex-post" fra i consiglieri regionali.

In questo quadro l'analisi ex-post delle leggi va vista non tanto come una attività di tipo ispettivo, quanto piuttosto come una verifica del concreto funzionamento di quanto previsto dalla misura legislativa.

Evidentemente un ruolo non di secondaria importanza avrà poi la specifica elaborazione ed interpretazione dei dati e delle informazioni acquisiti ed assunti⁽³⁰⁾. In questo senso – ma qui ci si richiama a quanto sopra osservato in merito ai soggetti che potrebbero condurre l'analisi - notevolissimo rilievo avrà l'individuazione dei soggetti (dotati di specifiche professionalità, non soltanto in ambito giuridico) che dovranno elaborare ed interpretare i vari dati e le informazioni al fine di predisporre uno o più documenti di illustrazione delle criticità riscontrate.

I consiglieri regionali dovranno poi venire a conoscenza ed avere notizia degli esiti dell'analisi⁽³¹⁾.

In quest'ottica, diverse sono le opzioni astrattamente possibili: forse fra le più efficaci potrebbero esservi un rapporto periodico sull'analisi ex-post delle leggi regionali approvate entro un dato periodo di tempo, oppure rapporti specifici relativi alle singole leggi sottoposte ad analisi.

Per quanto poi concerne la forma delle rendicontazioni, è certamente necessario prevedere precise indicazioni in merito ai termini di presentazione delle stesse. Analogamente, devono essere individuate le conseguenze in caso di omessa o tardiva presentazione, oltre ad altre istruzioni in relazione agli organi deputati alla redazione dei rapporti ed all'eventuale pronunciamento del destinatario dei risultati sulla rendicontazione stessa e sulla relazione intercorrente tra gli intenti originari della legge da un lato ed i risultati finali dell'attività di analisi dall'altro.

L'analisi ex-post delle leggi nei Consigli regionali è dunque una tematica complessa da organizzare e da attuare.

Come per qualsiasi "giovane" esperienza, nei primi tempi di sperimentazione si possono incontrare molte difficoltà. Tuttavia, a fronte degli alti costi iniziali (e delle

⁽²⁹⁾ M. ROCCA, M. SISTI, *Formare alla valutazione le assemblee legislative*, in *X Rapporto sulla formazione nella pubblica amministrazione*, Roma, 2008.

⁽³⁰⁾ M. SISTI, *Il ruolo delle assemblee legislative nella valutazione delle politiche. Cosa sta cambiando?*, in *Informaires*, nr. 35, 2008.

⁽³¹⁾ G. REGONINI, *Capire le politiche pubbliche*, Bologna, 2001.

patologiche difficoltà), ben maggiori sono i benefici che sarà possibile ottenere attraverso lo strumento di una attenta e ben sviluppata analisi.

Sulla base delle osservazioni sopra svolte, si auspica che in sempre più ordinamenti regionali si prevedano e si mettano in pratica gli strumenti sopra trattati, considerato che ad oggi vi sono tante realtà dove questo tipo di attività non viene per nulla preso in considerazione.

Gli esiti del dibattito potranno evidentemente condurre alla sperimentazione di differenti soluzioni per lo svolgimento dell'analisi ex-post delle leggi regionali.

Tuttavia l'obiettivo di una migliore qualità della normazione sarà perseguito in modo progressivo, e con esso si favoriranno anche – sul piano tecnico-giuridico - il miglioramento della produzione normativa, la sua semplificazione e razionalizzazione ed una graduale diminuzione sia dell'inflazione sia dell'inquinamento legislativo, con evidente giovamento del principio di certezza del diritto⁽³²⁾.

⁽³²⁾ M. CARLI, *Materiali sulla qualità della normazione*, Firenze, 2007.